



*Massimiliano Palmeri*  
*Notaio*

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE INTELLECTUAL ENTERPRISE"**

\*\*\*

**TITOLO I**  
**OGGETTO E SCOPO**

**Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la fondazione denominata "FONDAZIONE INTELLECTUAL ENTERPRISE".
2. La denominazione della Fondazione sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione nasce su iniziativa e con il concorso come fondatori dei Signori CLAUDIO BERTOCCHI e MARINA INES SCROSOPPI.
4. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale ed ha sede in Bologna (BO), Via San Felice n. 2.
5. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

**Art. 2 – Scopo istituzionale**

1. La Fondazione è un ente privato che non ha finalità di lucro e ha lo scopo primario di perseguire finalità di solidarietà sociale.
2. In tal senso la Fondazione si propone i seguenti scopi essenziali:
  - promuovere la ricerca scientifica, l'arte, l'invenzione e lo studio;
  - attuare la formazione e l'educazione nell'industria, nelle arti e scienze attraverso master, corsi, equipe, congressi, giornate di studio, seminari, stages;
  - promuovere un dibattito e una ricerca culturale e scientifica intorno alle professioni che si avvalgono dei lavoratori della conoscenza, dei brainworker e di coloro che attraverso l'ingegno, l'arte, l'invenzione, si fanno portatori di novità in questi settori;
  - favorire la ricerca, la formazione, l'insegnamento, la consulenza, la direzione scientifica nel campo dell'impresa, della banca, dell'assicurazione e della finanza;
  - favorire l'istruzione, la formazione, la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e degli edifici storici, la tutela dei diritti civili e della libertà di parola, di espressione, di pensiero, di scrittura e di impresa;
  - favorire l'adozione e gli aiuti umanitari in ambito nazionale ed internazionale.

**Art. 3 – Modalità operative di funzionamento**

*Registrato a Bologna*  
*2°Ufficio delle Entrate*  
*il 21 giugno 2006*  
*al n. 5212*  
*Esatti € 324,00*

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare essa può:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, forum, congressi, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e più in generale tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

3. La Fondazione mantiene il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome e dell'immagine che la contraddistingue, nonché delle denominazioni delle eventuali manifestazioni organizzate. La Fondazione può tuttavia consentirne o concederne l'uso a terzi per iniziative che assecondino lo scopo istituzionale.

## **TITOLO II PATRIMONIO**

### **Art. 4 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente rappresentato dai beni ricevuti in dotazione dai soci fondatori meglio descritti, per quanto alla dotazione iniziale, nell'atto costitutivo, è integralmente destinato al perseguimento dello scopo istituzionale ed al funzionamento della Fondazione medesima.

2. Esso è inoltre costituito:

- da beni immobili (e/o relativi diritti reali minori), mobili e somme successivamente conferite, anche a titolo di liberalità, dai soci fondatori;
- da beni immobili (e/o relativi diritti reali minori) e da beni mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempreché siano precipuamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi previsti dai fondatori;
- dalle elargizioni o erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, imprese, soggetti privati e persone fisiche, i quali apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione;
- dagli avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative della Fondazione, intraprese in conformità al presente Statuto.

#### **Art. 5 – Donazioni e lasciti**

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

### **TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Art. 6 – Comitato d'Onore**

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo del Comitato d'Onore, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità per almeno un triennio, nella quota minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione o che versano, anche una sola volta, contributi e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'Albo del Comitato d'Onore vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. La tenuta di tale Albo è affidata al Consiglio di Amministrazione che potrà assumere in merito i provvedimenti che riterrà più opportuni.

#### **Art. 7 – Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

Il loro ufficio è gratuito.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della

costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di MARINA INES SCROSOPPI e CLAUDIO BERTOCCHI.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. In caso di sostituzione del Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo presidente.

Gli altri due membri del consiglio di amministrazione, qualora nominati, assumeranno la carica di consiglieri e saranno nominati all'unanimità dei voti dai due membri a vita; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, salvo quanto previsto al superiore comma terzo.

#### **Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Compete al Consiglio, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione :

- la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di attività della Fondazione;
- la nomina del direttore artistico, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- le deliberazioni sulla destinazione dei fondi del patrimonio;
- le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche e, più in generale, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- le modifiche statutarie;
- l'approvazione e la modificazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili.

2. Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi ed ai regolamenti regionali e nazionali in materia, e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più membri lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

#### **Art. 10 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni

sei mesi. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un Consigliere o del Vicepresidente, qualora si componga di due membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che siano presenti almeno due consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in appositi registri.

#### **Art. 11 – Presidente**

1. Al Presidente della Fondazione compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- la verifica dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza sulle materie indicate all'art. 9, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

4. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

#### **Art. 12 – Direttore artistico**

1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nel settore di attività in cui opera la Fondazione.

2. Il Direttore artistico:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- predispone i programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- esprime parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

#### **Art. 13 – Segretario generale**

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.

2. In particolare, il Segretario generale:

- provvede alla gestione amministrativa e operativa della Fondazione;

- cura l'organizzazione e la promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

#### **Art. 14 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, ove si provveda alla sua istituzione, è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri iscritti nel Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia e nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui al comma precedente; i Revisori sostituiti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

4. Il Collegio dei Revisori provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

5. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

### **TITOLO IV**

#### **ENTRATE E BILANCIO**

##### **Art. 15 – Entrate**

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

- le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'art. 4;
- i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- gli esiti gestionali dell'attività svolta in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;
- i proventi di eventuali sponsorizzazioni, erogati anche da fondatori e aderenti.

##### **Art. 16 – Bilancio consuntivo e bilancio preventivo**

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

3. Entro il successivo mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e della relativa relazione.

4. Esso deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica dell'ente.

**Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 18 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 2/3 nominerà uno o più liquidatori.

**Art. 19 – Devoluzione del patrimonio**

1. All'atto dello scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 – Regolamento interno**

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 – Rinvio alle leggi**

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO: MARIA INES SCROSOPPI

F.TO: CLAUDIO BERTOCCHI

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO